

Regolamento Regionale 15 febbraio 2019, n. 2

**Regolamento regionale del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi
(articolo 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 4 aprile 2012, n. 6)**

(BURL n. 8, suppl. del 19 Febbraio 2019)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-02-15;2

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi, programmato, affidato e controllato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d bis), della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).
2. In considerazione della valenza turistica, ambientale e culturale del servizio di cui al comma 1, delle caratteristiche tecniche dei Navigli e della necessità di garantire la sicurezza della navigazione, la Regione:
 - a) promuove condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone lungo i canali storici e alla piena valorizzazione di tutte le tratte percorribili con unità per trasporto pubblico di passeggeri;
 - b) stabilisce i requisiti, le condizioni e le procedure per l'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi;
 - c) stabilisce le modalità di controllo e determina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento del servizio e le relative modalità applicative in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
 - d) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti;
 - e) promuove la semplificazione amministrativa e la competitività tra gli operatori del settore.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) 'servizio di navigazione sul sistema dei Navigli': il servizio di trasporto pubblico sui Navigli lombardi esercitato a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione, organizzato in modo continuativo, in presenza delle necessarie condizioni di navigabilità dei canali, o periodico, con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi a chiamata;
 - b) 'operatore economico': una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);
 - c) 'unità di navigazione in disponibilità': unità di navigazione di cui l'operatore economico o, in caso di società, altro operatore economico ad esso collegato o dallo stesso controllato ai sensi dell'articolo 2359 c.c., risulti proprietario o di cui possa disporre ad un titolo legale diverso da quello di proprietario, quale, a titolo esemplificativo, un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà o un contratto di leasing;
 - d) 'sistema dei Navigli lombardi': ricomprende il sistema dei Navigli lombardi di cui al regolamento regionale 29 aprile 2015, n. 3 'Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)', nonché la tratta di competenza del fiume Ticino a monte della diga del Panperduto, fino allo sbarramento della diga della

Miorina;

- e) 'tratte a domanda forte': tratte del sistema dei Navigli lombardi con un bacino di utenza sufficiente a garantire la sostenibilità economico-finanziaria dei servizi di trasporto pubblico;
- f) 'tratte a domanda debole': tratte del sistema dei Navigli lombardi con un numero di passeggeri insufficiente a stimare che il servizio di navigazione possa risultare autonomamente sostenibile sotto il profilo economico-finanziario;
- g) 'servizi a chiamata': servizi di navigazione per i quali il percorso e gli orari sono stabiliti dall'operatore economico sulla base delle richieste dell'utenza;
- h) 'servizi notturni': servizi a chiamata effettuati dopo il tramonto e prima del sorgere del sole;
- i) 'enti gestori del demanio': enti, individuati dall'articolo 6, comma 4, lettera b) e dall'articolo 59 bis della l.r. 6/2012, competenti alla gestione del demanio della navigazione interna ai sensi del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 'Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, legge regionale n. 6/2012)';
- j) 'autorità idraulica': l'autorità competente all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica sui Navigli ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e dei relativi atti attuativi;
- k) 'mezzi anfibi': mezzi di trasporto, immatricolati per il trasporto pubblico di passeggeri sia su strada che su vie navigabili interne, autorizzati o abilitati all'effettuazione di servizi di collegamento ai sensi della normativa di settore vigente.

Art. 3

(Requisiti)

1. Ai fini dell'esercizio dei servizi di navigazione sul sistema dei Navigli, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti, da mantenere fino alla scadenza dell'autorizzazione:

- a) disponibilità di un equipaggio in possesso dei titoli professionali per la navigazione previsti dal decreto del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile 16 febbraio 1971 (Istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna) e del certificato nazionale di conduzione navi per il trasporto di persone di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna), con attestazione di aver conseguito la qualifica di 'autorizzato' ai sensi dell'articolo 134 del Codice della Navigazione e dell'articolo 58 del Regolamento per la Navigazione Interna, idonei alla conduzione dell'unità di navigazione in disponibilità dell'operatore economico ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto del Ministro dei Trasporti 5 febbraio 1986 (Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne);
- b) unità di navigazione, da acquisire anche in seguito all'autorizzazione dei servizi, in disponibilità in numero idoneo, in relazione alle tratte per le quali l'operatore economico si impegna ad assicurare un'offerta minima di servizi: a ciascuna tratta può essere destinata un'unica unità di navigazione, fatta eccezione per la tratta di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), punto 2), per la quale possono essere destinate più unità al fine di poter effettuare eventuali trasbordi di passeggeri in corrispondenza degli ostacoli alla navigazione non ancora superabili. Le unità di navigazione devono essere state messe in esercizio per la prima volta da non più di dieci anni, oppure devono risultare rinnovate con interventi di manutenzione straordinaria relative agli scafi o anche agli impianti da non più di dieci anni, e devono rispondere alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico previste dalla disciplina comunitaria con particolare riguardo agli Inland Waterway Vessels (IWV). Il rinnovo delle unità deve risultare da idonea documentazione tecnica (certificazioni e collaudi). Le unità devono essere iscritte presso i registri nautici tenuti dalla Città Metropolitana di Milano, entro l'avvio dei servizi affidati;
- c) titolarità di atti di concessione, da acquisire anche in seguito all'autorizzazione dei servizi, relativi all'ormeggio e all'utilizzo degli approdi di origine, destinazione e approdi intermedi dei percorsi, rilasciati dagli enti gestori del demanio ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera b), e 59 bis della l.r. 6/2012. Ciascun atto concessorio specifica le

unità di navigazione in disponibilità dell'operatore economico per le quali è rilasciato e si riferisce univocamente alle stesse;

d) assenza di provvedimenti di sospensione di un servizio di navigazione di trasporto pubblico emessi nel periodo di sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di affidamento di cui all'articolo 5;

e) assenza di provvedimenti di divieto di prosecuzione o di decadenza da un servizio di navigazione di trasporto pubblico emessi nel periodo di un anno precedente la data di presentazione della domanda di affidamento di cui all'articolo 5;

f) iscrizione al ruolo dei conducenti natanti per autoservizi pubblici non di linea della Provincia o Città metropolitana competente, in caso l'autorizzazione consenta l'effettuazione di servizi a chiamata.

2. Se il soggetto che intende avviare l'attività è un raggruppamento o un'associazione temporanea di imprese, i requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti che vi fanno parte.

Art. 4

(Concessioni demaniali per l'approdo e l'ormeggio)

1. Ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le autorità demaniali comunicano alla Regione:

a) gli spazi e le strutture disponibili, da riservare in via esclusiva all'ormeggio delle unità in servizio pubblico di linea, nell'ambito del Piano degli ormeggi di cui all'articolo 50 del regolamento regionale 9/2015;

b) i pontili che possono essere impiegati per l'imbarco e sbarco di passeggeri, in via esclusiva o promiscua, specificando in questo caso se trattasi di pontili destinati all'uso pubblico o se riservati a più operatori esercenti i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli;

c) in mancanza di idonee strutture, le aree concedibili in esclusiva all'operatore economico per la realizzazione di ormeggi e approdi;

d) eventuali maggiorazioni, nella misura massima del 200 per cento, dei canoni per l'ormeggio e l'uso degli approdi definiti nell'Allegato II al regolamento regionale 9/2015, anche tenendo conto della loro collocazione lungo tratte a domanda forte o debole, definiti per tutta la durata della concessione demaniale.

2. Per quanto concerne le tratte aventi origine in Comune di Milano, al fine di consentire una equilibrata distribuzione dei servizi nell'arco della giornata e garantire parità di condizioni di concorrenza tra gli operatori economici, nella procedura di affidamento dei servizi, ciascun ormeggio sarà abbinato ad un programma orario di utilizzo dei pontili di approdo per la salita e discesa dei passeggeri e saranno specificati i criteri di assegnazione di ciascun ormeggio per il primo anno di effettuazione dei servizi ed i criteri di rotazione annuale nell'uso di detti ormeggi.

3. Gli enti gestori del demanio, in ragione delle rispettive competenze ai sensi del regolamento regionale 9/2015, sono tenuti ad assegnare, per tutta la durata dell'affidamento dei servizi di navigazione, le concessioni relative alle aree di ormeggio e approdo. Le concessioni sono perfezionate entro novanta giorni dal termine della procedura di assegnazione dei servizi di cui all'articolo 6, e tengono conto della localizzazione degli approdi previsti dal programma di esercizio, applicando regole di rotazione nell'uso degli approdi con intervalli di effettuazione del servizio non inferiori ai trenta minuti.

4. Gli enti gestori del demanio disciplinano i termini e le modalità di utilizzo degli approdi nonché le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali prescrizioni e sono tenuti a trasmettere gli atti assunti a Regione Lombardia.

5. È in ogni caso vietato agli operatori affidatari:

a) avviare il servizio in assenza delle concessioni demaniali di cui al presente articolo;

b) cedere, a qualsiasi titolo, le concessioni di ormeggio e all'uso degli approdi ad altri operatori. Le concessioni sono rilasciate per ogni singola unità di navigazione in disponibilità dell'operatore economico: è fatto divieto di ormeggiare o approdare presso ormeggi e approdi con unità differenti da quelle cui si riferisce la concessione.

6. La rinuncia o la decadenza dall'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli comporta la revoca dell'assegnazione delle relative concessioni demaniali.

Art. 5

(Domanda di affidamento del servizio)

1. I servizi di navigazione sul sistema dei Navigli sono soggetti ad affidamento, mediante autorizzazione, di durata massima di nove anni da parte dei competenti uffici della Regione Lombardia, in seguito a procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici.
2. Con l'atto di avvio della procedura di individuazione degli operatori, la Giunta regionale autorizza i seguenti servizi:
 - a) sulle tratte a domanda forte:
 - 1) n. 3 servizi con origine in comune di Milano, il cui itinerario può svilupparsi in Darsena e lungo il Naviglio Grande, fino ad Abbiategrasso, e lungo il Naviglio Pavese fino a Rozzano, secondo un programma orario definito dalla Regione;
 - b) sulle tratte a domanda debole:
 - 1) n. 1 servizio avente origine tra i comuni ubicati lungo l'asta verticale del Naviglio Grande (da Turbigo ad Abbiategrasso);
 - 2) n. 1 servizio avente origine all'interno del bacino del Panperduto in comune di Somma Lombardo, il cui itinerario può svilupparsi lungo i canali Villoresi (fino ad Arconate) e Industriale (fino a Vizzola Ticino e da Lonate Pozzolo a Turbigo), nonché sul fiume Ticino, nella tratta da Somma Lombardo alla diga della Miorina (in comune di Golasecca), e sul Naviglio Grande, anche con trasbordo su diversa unità di navigazione in disponibilità dell'operatore economico nella prima località a monte o a valle di sbarramenti che impediscano la navigazione in continuità;
 - 3) n. 1 servizio lungo il Naviglio Martesana, tra i comuni di Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda.
3. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di navigazione pubblica lungo le tratte a domanda debole:
 - a) i servizi a chiamata e i servizi notturni sono sempre consentiti;
 - b) con l'atto di avvio della procedura sarà specificato l'abbinamento in uno o più lotti, fino a un massimo di tre, tra il servizio su tratte a domanda forte e il servizio su tratte a domanda debole, indicando per ciascun lotto:
 - 1) la possibilità di svolgere servizi a chiamata o anche servizi notturni sulla tratta a domanda forte;
 - 2) l'eventuale canone annuale minimo dovuto a favore della Regione;
 - 3) l'offerta minima da presentare sulle tratte a domanda debole. Tale offerta minima è definita dalla Regione, sentite le autorità demaniali e idrauliche competenti;
 - c) con l'atto di avvio della procedura sarà specificata l'eventuale premialità riconosciuta a offerte contenenti proposte didattiche in convenzionamento con i Parchi regionali o altri enti pubblici territoriali interessati.
4. L'atto di avvio della procedura può consentire la presentazione della domanda per più lotti e il cumulo di autorizzazioni del servizio in capo al medesimo operatore economico che ne abbia fatto richiesta.
5. La domanda deve essere presentata agli uffici regionali competenti secondo le modalità ed entro i termini definiti con l'atto di avvio della procedura.
6. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) l'individuazione di uno o più lotti per i quali si intende presentare domanda;
 - c) l'offerta dei servizi prevista per ciascun lotto, ossia:
 - 1) descrizione degli itinerari e delle caratteristiche dei servizi offerti, con indicazione: della puntuale ubicazione degli approdi di origine e destinazione e degli approdi intermedi (da evidenziare mediante apposita cartografia), della descrizione dei percorsi, della possibilità di prenotazione anticipata dei servizi, della disponibilità di traduzione in lingue straniere dei servizi di vendita e dei servizi a bordo (specificando le lingue straniere

- conosciute da ciascuna unità di personale e la relativa qualifica professionale), dell'integrazione dei servizi con collegamenti di trasporto a terra;
- 2) il programma di esercizio degli itinerari che l'operatore si impegnerà a proporre al pubblico articolato in mesi, giorni, numero di corse e, per le tratte a domanda debole, orari fissi e cadenzati, salvo i servizi a chiamata, tenendo conto dei periodi di asciutta dei canali ragionevolmente previsti sulla base dell'esperienza storica. Sulle tratte a domanda debole, gli orari indicati potranno essere ricalibrati dall'operatore in seguito all'affidamento del servizio, con una flessibilità massima di trenta minuti, anche in relazione all'esigenza di garantire un'adeguata rotazione nell'uso degli approdi come previsto dall'articolo 4, comma 3, ferma restando un'offerta di servizi non inferiore a quella presentata con la domanda. Sulla tratta a domanda forte, l'operatore economico deve indicare il numero minimo di corse giornaliere previste, essendo data la possibilità di utilizzare anche solo in parte le finestre orarie correlate all'ormeggio assegnato in concessione soggetto a rotazione annuale;
- 3) l'indicazione degli eventuali servizi integrativi offerti (es. noleggio di biciclette, trasferimenti in autobus, visite a sistemi museali, presenza di guide turistiche o accompagnatori turistici a bordo, offerta didattica specifica per tratte a domanda debole ecc.);
- 4) numero minimo di passeggeri a fronte del quale l'operatore si impegna a garantire l'effettuazione della corsa;
- d) l'individuazione dei mezzi organizzativi e commerciali posseduti, ivi incluse le caratteristiche dei servizi offerti, le modalità di informazione all'utenza e l'ubicazione degli impianti quali a titolo esemplificativo luoghi di rimessaggio, depositi e manutenzione;
- e) l'indicazione, per ogni unità di navigazione in disponibilità, di: targa, tipologia, sistema propulsivo, numero di passeggeri trasportabili, dimensioni e data di prima messa in esercizio, titolo giuridico di disponibilità dei mezzi, nonché l'uso in base al quale gli stessi sono stati iscritti nei pubblici registri, specificando le unità oggetto di compravendita o di altro contratto che entreranno in disponibilità dell'operatore economico entro centottanta giorni dalla data di affidamento;
- f) l'individuazione delle tariffe che l'operatore economico intende applicare per ciascun itinerario sia per i servizi programmati che per i servizi a chiamata, distinguendo tra le diverse categorie di utenti, ivi incluse eventuali scontistiche e integrazioni con altri servizi;
- g) la dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia rivendicazione per l'eventuale mancato guadagno dovuto alle asciutte dei canali o al venir meno delle condizioni di navigabilità a causa delle manovre idrauliche che interessano gli stessi, nei confronti di Regione Lombardia, dell'ente gestore del demanio, nonché dell'autorità idraulica competente;
- h) se previsto, il canone annuale che l'operatore economico si impegna ad erogare a favore della Regione in relazione a ciascun lotto per il quale presenta domanda.
7. Eventuali servizi aggiuntivi, anche sperimentali e occasionali, su tratte ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2, potranno essere autorizzati dalla Regione, su richiesta di operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. In esito all'espletamento di tali servizi, la Giunta regionale potrà valutare di aggiornare, mediante proprio atto, l'elenco delle tratte a domanda forte e a domanda debole di cui al comma 2.

Art. 6

(Procedura per l'affidamento del servizio e avvio dell'esercizio)

1. Entro centoventi giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, fissato con l'atto di avvio della procedura, la Regione affida mediante autorizzazione il servizio di navigazione sul sistema dei Navigli. Per i lotti per cui siano state presentate domande in numero maggiore rispetto al numero di autorizzazioni disponibili, la Regione approva una graduatoria in esito ad una valutazione delle domande sulla base dei criteri e punteggi determinati dal provvedimento di avvio del procedimento, volti a valorizzare i seguenti elementi:
- a) integrazione tra servizi di trasporto su acqua e servizi di trasporto a terra;
 - b) integrazione tra servizi di trasporto e offerta di servizi turistico-culturali o di fruizione ambientale;
 - c) estensione territoriale interessata, tenuto conto del numero di Comuni coinvolti dagli itinerari proposti;

- d) quantità dell'offerta di itinerari proposti, tenuto conto del numero di giorni all'anno e del numero di corse giornaliere/totali;
 - e) incremento dell'offerta sulla tratta a domanda debole, rispetto ai servizi minimi previsti dal bando;
 - f) qualità dei servizi offerti, tenuto conto a titolo esemplificativo dell'età dei mezzi, dell'uso di unità di navigazione dotate di sistemi propulsivi ecologici, della possibilità di prenotazione anticipata, dell'opzione plurilingue;
 - g) numero minimo di passeggeri a fronte del quale l'operatore si impegna a garantire l'effettuazione della corsa;
 - h) gratuità o agevolazioni tariffarie offerte;
 - i) se prevista, offerta didattica specifica per le tratte a domanda debole anche in convenzionamento con i Parchi regionali o altri enti pubblici territoriali;
 - j) se previsto, percentuale di incremento del canone annuale offerto, rispetto al corrispettivo minimo fissato dalla Regione per ciascun lotto.
- 2.** L'autorizzazione dei servizi costituisce titolo per l'iscrizione delle unità in disponibilità nei registri nautici tenuti presso la Città Metropolitana di Milano e l'eventuale cancellazione dai registri tenuti da altre Province.
- 3.** Per ciascuna tratta, l'operatore economico è tenuto ad attivare il servizio entro centottanta giorni dalla data di autorizzazione. Qualora entro tale termine l'operatore non abbia attivato il servizio su tutte le tratte affidate, nonché in caso l'operatore rinunci all'effettuazione del servizio su una o più tratte, l'autorizzazione è revocata per l'intero lotto.
- 4.** Qualora per il lotto autorizzato sia stata adottata una graduatoria ai sensi del comma 1 del presente articolo, in caso di revoca o rinuncia si procede allo scorrimento della stessa. Agli operatori in graduatoria è assegnato un termine di trenta giorni per accettare l'affidamento. Il termine di centottanta giorni per l'attivazione del servizio decorre dalla data di accettazione.
- 5.** Il termine di centottanta giorni di cui al comma 3 può esser sospeso dagli uffici competenti all'affidamento del servizio in caso di circostanze contingenti relative alla navigabilità dei canali che ostino all'attivazione dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, la presenza di cantieri per interventi di manutenzione straordinaria lungo gli itinerari previsti o le programmate asciutte dei canali, nonché in caso di motivati e documentati impedimenti all'avvio del servizio da parte dell'operatore economico.
- 6.** Eventuali variazioni dell'elenco delle unità di navigazione in disponibilità dell'operatore economico sono oggetto di comunicazione alla Regione Lombardia, corredata dalla documentazione relativa agli elementi oggetto di variazione, da presentare agli uffici competenti. La Regione verifica che siano mantenuti i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e che il numero di passeggeri trasportabili con l'unità non sia inferiore di oltre il 20 per cento di quello dichiarato in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera e) e in caso di difformità, procede secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 7

(Contribuzione pubblica)

- 1.** Gli enti pubblici possono stanziare risorse a carico del proprio bilancio per contribuire all'esercizio di servizi aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, o a chiamata, per eventi o manifestazioni di specifico interesse.

Art. 8

(Obblighi a carico dei soggetti che svolgono il servizio)

- 1.** L'operatore economico che svolge i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli deve:
- a) possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) esercitare il servizio rispettando i percorsi, gli approdi e il programma di esercizio indicati nell'autorizzazione, ferma restando la possibilità di ridefinire gli orari ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 6, lettera c), punto

2);

c) rispettare le eventuali prescrizioni formulate dagli enti gestori del demanio ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

2. L'operatore economico è tenuto a:

a) impiegare unità di navigazione messe in esercizio per la prima volta da non più di dieci anni, oppure unità rinnovate con interventi di manutenzione straordinaria relative agli scafi e agli impianti da non più di dieci anni, rispondenti alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico ed in particolare ai regolamenti comunitari relativi agli Inland Waterway Vessels (IWWV);

b) adibire al servizio esclusivamente unità di navigazione in disponibilità dello stesso, specificamente indicate nella domanda o con successive comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 e dalla lettera e) di cui al presente comma;

c) garantire adeguati livelli di manutenzione e di comfort delle unità di navigazione impiegate per il servizio;

d) rispettare il programma di esercizio articolato in orari fissi e cadenzati, anche in caso di utilizzo di unità di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, salvo che per i servizi a chiamata e le corse aggiuntive oggetto di comunicazione ai sensi della lettera f), e mantenere le caratteristiche del servizio, con particolare riferimento ai servizi di vendita, disponibilità plurilingue, trasporto biciclette e collegamenti a terra, secondo quanto dichiarato nella domanda di affidamento e stabilito nell'autorizzazione;

e) nel caso di ridefinizione degli orari previsto dall'articolo 5, comma 6, lettera c), punto 2), nonché in caso di variazione dell'elenco delle unità di navigazione impiegate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, procedere alla comunicazione, corredata dalla documentazione relativa agli elementi oggetto di variazione, da presentare alla Regione Lombardia. Le unità sostitutive devono possedere i medesimi requisiti delle unità sostituite e risultare in disponibilità dell'operatore economico. In caso di necessità contingente e documentata di sostituire temporaneamente l'unità cui si riferiscono le concessioni all'ormeggio e all'uso degli approdi, l'operatore ne dà comunicazione entro il giorno successivo all'autorità demaniale e alla Regione;

f) comunicare alla Regione Lombardia, entro tre giorni, le eventuali corse aggiuntive realizzate per soddisfare picchi temporanei di domanda, in ogni caso limitati ad un arco temporale massimo di quarantotto ore, previo nulla osta da parte dell'autorità demaniale, da rendersi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'operatore economico. Tale nulla osta è da richiedersi con un anticipo di almeno sei giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle corse aggiuntive ed esclusivamente qualora i servizi aggiuntivi abbiano origine, scalo o destinazione presso pontili per cui è applicato il criterio di rotazione nell'utilizzo da parte di diversi operatori;

g) comunicare alla Regione Lombardia l'eventuale volontà di sospendere l'esercizio del servizio, per ragioni diverse da quelle disciplinate all'articolo 9, o di rinunciare all'affidamento. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e deve essere resa nota all'utenza con adeguata pubblicità; il periodo di ogni sospensione non può superare i trenta giorni, fatte salve motivate esigenze;

h) rendere pubblico l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, gli approdi, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;

i) garantire la riconoscibilità degli approdi, contraddistinti da apposita segnaletica;

j) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale devono figurare le seguenti informazioni minime: la ragione sociale dell'operatore economico emittente, il prezzo o un codice alfanumerico ad esso associato che garantisca all'utente, tramite canali comunicativi ad ampia diffusione, di risalire facilmente all'individuazione del prezzo, le principali norme d'uso associate al titolo di viaggio, quali, a titolo esemplificativo, ambito e periodo di validità, eventuale necessità di validazione;

k) garantire al passeggero un agevole acquisto dei titoli di viaggio;

l) comunicare alla Regione Lombardia qualsiasi variazione alle tariffe applicate almeno tre giorni prima della loro entrata in vigore;

m) garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri a mobilità ridotta, secondo modalità preventivamente definite ed oggetto di adeguata pubblicità, garantendo il medesimo costo applicato agli altri passeggeri;

n) adottare la Carta della mobilità sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 'Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)';

o) conservare a bordo di ogni unità di navigazione copia dell'affidamento del servizio e degli atti di concessione demaniale;

- p) applicare nei confronti degli addetti la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di regolarità contributiva e previdenziale;
- q) fornire alla Regione i dati di monitoraggio di cui all'articolo 10.

Art. 9

(Stagionalità dei servizi e manifestazioni nautiche)

1. Il servizio di navigazione pubblica sui Navigli è svolto esclusivamente in presenza delle necessarie condizioni di navigabilità stabilite dal regolamento regionale 3/2015 tali da garantire, secondo opportuna valutazione dell'operatore, la sicurezza per la navigazione. Pertanto, rispetto al programma di esercizio presentato in sede di domanda, l'operatore può:
 - a) cancellare corse in mancanza delle condizioni di navigabilità e sicurezza della navigazione derivanti dalle condizioni del canale;
 - b) anticipare o posticipare l'avvio o il termine della stagione di navigazione;
 - c) ridurre o modificare l'itinerario delle corse il cui percorso prevede il transito lungo tratte per cui non sussistono le condizioni di navigabilità e sicurezza della navigazione.
2. L'operatore è tenuto a comunicare le modifiche di cui al comma 1 a Regione Lombardia entro tre giorni dalla loro adozione e a darne tempestiva pubblicità all'utenza tramite i propri canali di prenotazione e vendita.
3. Se le manovre idrauliche necessarie all'esercizio delle diverse funzioni dei canali o le esigenze di manutenzione degli stessi determinano il venire meno delle condizioni di navigabilità o di sicurezza per la navigazione, anche con tempi anticipati o posticipati rispetto al calendario delle asciutte programmato dall'autorità idraulica, rendendo necessarie le modifiche al programma di esercizio dell'operatore economico, Regione Lombardia, l'autorità demaniale e l'autorità idraulica non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili dell'eventuale mancato guadagno dovuto alla conseguente sospensione o mancata ripresa dei servizi di navigazione.
4. Al fine di consentire la programmazione del servizio di navigazione, gli enti competenti all'autorizzazione delle manifestazioni nautiche sono tenuti ad acquisire il preventivo parere favorevole degli operatori economici affidatari dei servizi, salvo il caso in cui procedano ad autorizzare entro il 31 dicembre manifestazioni da svolgersi nel corso dell'anno seguente.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo)

1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente regolamento, in relazione all'andamento della domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi di navigazione sul sistema dei Navigli, la Regione promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi.
2. A tal fine, l'operatore economico è tenuto ad attivare idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di:
 - a) numero di passeggeri trasportati, articolati secondo corse, itinerari, numero totale, dati giornalieri e mensili;
 - b) percorrenze offerte, specificando il numero di corse offerte, il numero di prenotazioni e richieste di servizio pervenute per ciascuna offerta e il numero di corse effettivamente effettuate, nonché fornendo le necessarie specifiche in merito alle corse annullate.
3. I dati di cui al comma 2 devono essere comunicati alla Regione Lombardia entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla stessa Regione.
4. La Regione dispone controlli, anche a campione secondo le disposizioni vigenti, sul possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di affidamento di cui all'articolo 5, nonché sul

rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9, commi 1 e 2, al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento. A tal fine la Regione può avvalersi di soggetti esterni o anche stipulare specifici accordi con altre pubbliche amministrazioni.

5. Ove siano ravvisate irregolarità o infrazioni, la Regione attiva le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11.

6. Restano fermi la competenza degli enti gestori del demanio e dell'autorità idraulica negli ambiti, rispettivamente, della gestione del demanio idroviario, della gestione dei reticoli di bonifica ed irrigazione e nell'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente ai soggetti preposti all'esercizio della vigilanza.

7. La Regione provvede a segnalare alle autorità demaniali il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dagli stessi soggetti indicati, qualora rilevato nell'ambito dei controlli di competenza di cui ai commi 4 e 5.

8. In esito al monitoraggio di cui al presente articolo, la Giunta regionale può modificare, mediante proprio atto, le tratte di cui all'articolo 5, comma 2, e la relativa suddivisione in tratte a domanda forte e tratte a domanda debole.

Art. 11

(Richiamo, sospensione e decadenza)

1. La Regione adotta i provvedimenti di richiamo, sospensione e decadenza dall'esercizio dei servizi di navigazione sul sistema dei Navigli secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo.

2. L'operatore economico che, ai sensi del Codice della Navigazione, incorre nella sospensione o nell'interdizione dai titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione di trasportatore su acqua di persone è soggetto, rispettivamente, alla sospensione o alla decadenza dall'esercizio di tutti i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli di cui lo stesso è titolare, salvo che impieghi personale dipendente non soggetto a sospensione o revoca dei titoli. Alle medesime conseguenze è soggetto il raggruppamento o l'associazione temporanea di imprese partecipati dall'operatore economico che espleta servizi, il quale incorra nella predetta sospensione o revoca.

3. È soggetto al provvedimento di richiamo, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di quindici giorni per formulare eventuali osservazioni, l'operatore economico che, in violazione al presente regolamento:

a) viola una delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012;

b) effettua servizi a chiamata o notturni non consentiti dall'atto di autorizzazione, secondo quanto previsto nel provvedimento di avvio del procedimento;

c) non rispetta il programma di esercizio o non mantiene le caratteristiche del servizio secondo quanto dichiarato nella domanda e previsto dall'atto di autorizzazione, non rende pubblico l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, gli approdi, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio, ovvero non garantisce la riconoscibilità degli approdi;

d) impiega unità di navigazione messe in esercizio per la prima volta da più di dieci anni, oppure unità non rinnovate con interventi di manutenzione straordinaria relative agli scafi e agli impianti da meno di dieci anni o non rispondenti alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico, non comunica alla Regione entro il giorno successivo la sostituzione temporanea e motivata delle unità impiegate, ovvero non garantisce adeguati livelli di manutenzione e di comfort delle unità di navigazione impiegate per il servizio;

e) non comunica alla Regione la ridefinizione degli orari e le eventuali corse aggiuntive entro tre giorni decorrenti dalla data di effettuazione delle stesse, ovvero effettua corse aggiuntive oltre i limiti o al di fuori dei casi consentiti dal presente regolamento;

f) non rilascia il titolo di viaggio con le caratteristiche previste dal presente regolamento e non garantisce al passeggero un agevole acquisto dei titoli di viaggio;

- g) non comunica alla Regione qualsiasi variazione alle tariffe applicate almeno tre giorni prima della loro entrata in vigore;
 - h) non garantisce l'accessibilità e il trasporto di passeggeri a mobilità ridotta o applica un sovrapprezzo per tali passeggeri;
 - i) non adotta la Carta della mobilità;
 - j) non conserva a bordo delle unità di navigazione la documentazione obbligatoria prevista dal presente regolamento;
 - k) non fornisce alla Regione i dati di monitoraggio di cui all'articolo 10;
 - l) non comunica alla Regione le corse cancellate, l'anticipazione o la posticipazione del termine di inizio o fine della stagione di navigazione o la riduzione o modifica dell'itinerario di alcune corse in ragione delle condizioni di navigabilità e sicurezza della navigazione, oppure effettua tali modifiche unilaterali oltre i limiti consentiti dal presente regolamento.
- 4.** L'operatore economico che è soggetto a cinque richiami disposti ai sensi del comma 3 nell'arco di tre anni, incorre, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di quindici giorni per formulare eventuali osservazioni, nel provvedimento di sospensione dall'esercizio del servizio per un periodo di quindici giorni da conteggiare durante il periodo di navigabilità dei canali.
- 5.** Incorre nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di quindici giorni per formulare eventuali osservazioni, l'operatore economico che, in violazione del presente regolamento:
- a) non adibisce al servizio esclusivamente unità di navigazione in disponibilità dello stesso, anche nei casi di riarticolazione degli orari o di effettuazione di corse aggiuntive di cui all'articolo 8, comma 2, lettere e) e f);
 - b) non applica nei confronti degli addetti la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di regolarità contributiva e previdenziale;
 - c) impedisce, senza giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui all'articolo 10.
- 6.** Il periodo di sospensione di cui al comma 5 si interrompe dalla data in cui viene comunicata alla Regione l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione con riferimento all'infrazione commessa. Il periodo di sospensione riprende se, a seguito di accertamenti da parte della Regione, la posizione risulta non essere stata regolarizzata.
- 7.** Decorso il periodo di sospensione previsto dal comma 5 senza che sia stata regolarizzata la posizione, l'operatore economico incorre, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nel provvedimento di decadenza dal servizio su tutte le tratte oggetto di affidamento.
- 8.** Incorre altresì nel provvedimento di decadenza dell'affidamento del servizio su tutte le tratte, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, l'operatore economico che:
- a) esercita il servizio nel periodo di sospensione dello stesso;
 - b) salvo i casi disciplinati dai commi precedenti, perde alcuno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) non attiva il servizio entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3;
 - d) sospende o cessa l'esercizio del servizio senza averne informato la Regione o in violazione dei termini di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g).

Art. 12

(Altre tipologie di servizio)

- 1.** L'effettuazione di servizi di trasporto a chiamata sul sistema dei Navigli è consentito esclusivamente ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
- 2.** Sul sistema dei Navigli, i servizi di granturismo possono essere autorizzati dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente solo se effettuati con mezzi anfibi e previo nulla osta da parte di Regione Lombardia, la quale verifica che non vi sia sovrapposizione, in termini di itinerari ed orari, con i servizi affidati in attuazione del presente

regolamento.

3. Qualunque altra modalità di effettuazione di servizi di trasporto pubblico di navigazione, tra i quali il servizio di noleggio con conducente con natanti, i servizi di taxi nautico e i servizi granturismo su acqua con mezzi non anfibi, non è consentita, neppure in via temporanea.

4. È fatta salva la normativa vigente in materia di locazione delle unità per la navigazione da diporto e di navigazione ad uso privato a supporto dell'attività principale di persone o aziende, in considerazione delle diverse finalità perseguite. Il noleggio di unità da diporto è vietato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia